



I QUADERNI
DEL
COMITATO SCIENTIFICO
PRESIDIUM DEBITORES

Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 18 del 24 luglio 2026*

**«Fallimento chiesto prima del 15 luglio 2022:
la legge fallimentare attrae anche il
concordato «in bianco» presentato dopo (art.
390 CCII)»**

*Cass. Civ., Sez. I, sent. 19 giugno 2026 (dep. 6 luglio 2026),
n. 22772/2026 — Pres. Ferro — Est. Dongiacomo*



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

- 1) Massima**
- 2) I principi di diritto**
- 3) La regola intertemporale dell'art. 390 c.c.i.i. e la vis attrattiva del ricorso di fallimento anteriore al 15 luglio 2022**
- 4) Continenza tra domanda di fallimento e concordato preventivo: l'estensione della legge fallimentare al concordato (anche prenotativo) proposto dopo il 15 luglio 2022**
- 5) L'inammissibilità della domanda modellata sugli artt. 40-44 c.c.i.i.: la contraddizione tra invocazione del codice della crisi e presupposto della sua inapplicabilità**
- 6) L'ambito residuale dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. e la correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c.**
- 7) Rilievo pratico**
 - a. Per gli avvocati e i difensori del debitore**
 - b. Per gli organi della procedura (curatori e liquidatori) e per i creditori istanti**
 - c. Per i giudici di merito**
- 8) Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente**

Massima

Il ricorso di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022, disciplinato dalla legge fallimentare ex art. 390, comma 1, c.c.i.i., attrae alla medesima disciplina anche la domanda di concordato preventivo — pur se prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall. — che il debitore proponga successivamente per prevenirne l'apertura. È perciò inammissibile la domanda articolata sul modello degli artt. 40-44 c.c.i.i., che ne presuppone l'applicabilità, esclusa dalla disciplina transitoria; a tale esito si perviene tuttavia per ragioni diverse dalla decadenza di cui all'art. 40, comma 10, c.c.i.i. ritenuta dai giudici di merito, con conseguente correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c.

I principi di diritto

1. La regola intertemporale dell'art. 390 c.c.i.i. e la vis attrattiva del ricorso di fallimento anteriore al 15 luglio 2022

L'art. 390, comma 1, c.c.i.i. dispone che i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima dell'entrata in vigore del codice della crisi — avvenuta il 15 luglio 2022 — sono definiti secondo le disposizioni della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942; il comma 2 aggiunge che la procedura aperta a seguito della definizione di tali ricorsi è anch'essa regolata secondo le medesime disposizioni. Nella specie, la domanda di fallimento proposta dal pubblico ministero in data 9 giugno 2022 è stata correttamente trattata secondo le norme della legge fallimentare che regolano il procedimento per l'apertura del fallimento e ha condotto, previa trattazione congiunta ex art. 16 l.fall. delle plurime istanze dirette ad accertare l'insolvenza del medesimo imprenditore, alla sentenza dichiarativa e all'apertura di una procedura anch'essa regolata dagli artt. 23 ss. l.fall. La Corte precisa che il procedimento che, a partire dal ricorso di fallimento, si conclude con la sua definizione comprende, anche ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ex art. 390, non solo il ricorso e la sentenza dichiarativa, ma pure le domande successive volte — a prescindere dal nomen impiegato dalla parte — a regolare, in forme concorsuali diverse, la medesima crisi d'impresa.

2. Continenza tra domanda di fallimento e concordato preventivo: l'estensione della legge fallimentare al concordato (anche prenotativo) proposto dopo il 15 luglio 2022

Richiamando l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9935/2015), la Corte ribadisce che la domanda di fallimento e la domanda di concordato preventivo proposta dal debitore nel corso del procedimento prefallimentare, in quanto dirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono in rapporto di continenza e vanno riunite ai sensi dell'art. 273 c.p.c. La pendenza del concordato — ordinario o con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall. — non sospende né rende improcedibile l'istruttoria prefallimentare, ma ne impedisce (sia pur temporaneamente) la conclusione con la dichiarazione di fallimento sino all'esito negativo del concordato, essendo doverosa la trattazione e la decisione prioritaria di quest'ultimo. Ne discende che la disciplina della legge fallimentare (artt. 160 ss.) si estende, per la parte corrispondente, anche alla domanda di ammissione al concordato preventivo che il debitore abbia presentato in pendenza del procedimento prefallimentare, pur se depositata dopo il 15 luglio 2022, poiché ne è imposta la previa conclusione rispetto alla decisione sulla domanda di fallimento che essa mira a prevenire.

3. L'inammissibilità della domanda modellata sugli artt. 40-44 c.c.i.i.: la contraddizione tra invocazione del codice della crisi e presupposto della sua inapplicabilità

Le norme che disciplinano il procedimento per la dichiarazione di fallimento escludono, per la loro stessa natura, che nell'ambito di esso possano essere proposte domande previste e disciplinate soltanto dal codice della crisi (salvi i casi in cui ciò sia espressamente consentito). Nella vicenda, la società debitrice aveva articolato la propria iniziativa proprio sul modello del c.c.i.i. — ricorso ex art. 44, comma 1, con richiesta di misure protettive ex art. 54, “decisione” ex art. 120-bis, allegati ex artt. 44 e 39, illustrazione del contenuto del piano ex art. 87, richiesta di trattazione prioritaria ex art. 7, comma 2, e conferma delle misure protettive ex art. 55, comma 3 — e non già ai sensi dell'art. 160 l.fall. L'inammissibilità di una simile domanda, osserva la Corte, non deriva dal fatto in sé che nel procedimento fosse già stata celebrata la prima udienza, bensì dall'applicazione integrale della legge fallimentare imposta dal deposito dell'istanza di fallimento in data anteriore al 15 luglio 2022: la domanda costruita sugli istituti del codice della crisi presuppone infatti, per una contraddizione che non lo consente, proprio la non applicazione del codice medesimo.

4. L'ambito residuale dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. e la correzione della motivazione ex art. 384, ult. comma, c.p.c.

La decadenza prevista dall'art. 40, comma 10, c.c.i.i. — per cui la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, in pendenza di un procedimento di apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, deve essere proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41, restando altrimenti inammissibile e non proponibile autonomamente sino alla conclusione del procedimento — sarebbe stata applicabile soltanto se, previo rigetto definitivo dell'istanza di fallimento anteriore, il tribunale avesse dovuto esaminare come tali i ricorsi di liquidazione giudiziale proposti dopo il 15 luglio 2022. Non essendo questa l'ipotesi ricorrente, l'applicazione di quella decadenza da parte dei giudici di merito era frutto di una ricostruzione non pienamente esatta degli istituti a confronto; il dispositivo di inammissibilità della domanda di concordato era però conforme a diritto, sicché la Corte ha corretto la sola motivazione ai sensi dell'art. 384, ult. comma, c.p.c., rigettando il ricorso. Di qui l'enunciazione del principio di diritto per cui “il ricorso di fallimento attrae alla disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte”.

Rilievo pratico

Per gli avvocati e i difensori del debitore:

Quando pende un ricorso di fallimento depositato prima del 15 luglio 2022, la domanda con cui il debitore intende prevenire il fallimento va formulata secondo la legge fallimentare — e in particolare secondo l'art. 161, comma 6, l.fall., che consente il deposito del “concordato in bianco” senza alcuna decadenza sino alla sentenza dichiarativa — e non sul modello degli artt. 40-44 c.c.i.i. Costruire la domanda sugli istituti del codice della crisi (misure protettive ex artt. 54 e 55, “decisione” ex art. 120-bis, piano ex art. 87 e simili) la espone all'inammissibilità, poiché ne presuppone l'applicabilità, che la disciplina transitoria dell'art. 390 c.c.i.i. esclude. Va inoltre curata la coerenza della strategia processuale: la Corte ha valorizzato la contraddizione tra la domanda originaria, interamente modellata sul codice della crisi, e la tesi difensiva poi sostenuta in sede di legittimità, incentrata invece sull'art. 161 l.fall.

Per gli organi della procedura (curatori e liquidatori) e per i creditori istanti:

La pronuncia rafforza la stabilità della sentenza di fallimento pronunciata in esito a un ricorso anteriore al 15 luglio 2022: né la successiva domanda di concordato prenotativo né i ricorsi di liquidazione giudiziale nel frattempo proposti valgono a spostare la disciplina applicabile verso il codice della crisi. Ne deriva un solido argomento per eccepire l'inammissibilità della domanda di concordato costruita sul c.c.i.i. e per contrastare il tentativo del debitore di avvalersi, a seconda della convenienza, ora dell'uno ora dell'altro regime normativo.

Per i giudici di merito:

L'inammissibilità della domanda di concordato non va fondata sulla decadenza dell'art. 40, comma 10, c.c.i.i. — operante soltanto ove, rigettata in via definitiva l'istanza di fallimento anteriore, si passi all'esame dei ricorsi di liquidazione giudiziale proposti dopo il 15 luglio 2022 — bensì sull'applicazione integrale della legge fallimentare imposta dall'art. 390 c.c.i.i. e sul rapporto di continenza con la domanda di fallimento. Resta fermo, per il concordato ritualmente proposto secondo la legge fallimentare, il dovere di trattazione e decisione prioritaria, potendosi dichiarare il fallimento, di regola, solo dopo l'esaurimento con esito negativo del concordato e salvo il caso d'abuso.

Raccordo con il quadro giurisprudenziale precedente

La sentenza si colloca nel solco delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9935/2015), quanto al rapporto di continenza tra domanda di fallimento e domanda di concordato e alla necessità di assicurarne il coordinamento mediante il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo.

Sul piano della disciplina transitoria dell'art. 390 c.c.i.i., la decisione dà continuità a un indirizzo ormai consolidato: Cass. n. 24247/2025 (la domanda di estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili, pur se proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare quando il fallimento sia stato dichiarato nella vigenza di quest'ultima); Cass. n. 2819/2026 (in caso di procedura fallimentare aperta prima del 15 luglio 2022 e di proposta di concordato successiva, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale); Cass. n. 14835/2025 e Cass. n. 1469/2026 (l'istanza di esdebitazione proposta dopo il 15 luglio 2022 da soggetto già dichiarato fallito resta regolata dalla legge fallimentare).

Ne risulta confermato il criterio per cui è il momento del deposito del ricorso di fallimento — anteriore o successivo al 15 luglio 2022 — a determinare il regime applicabile, con conseguente vis attrattiva della legge fallimentare rispetto alle domande e alle iniziative successive dirette a regolare la medesima crisi d'impresa, ivi compresa la domanda di concordato preventivo, anche prenotativo, presentata in pendenza del procedimento prefallimentare.

GIURISPRUDENZA RICHIAMATA



Cass. S.U.
n. 9935/2015

Continenza tra
fallimento e
concordato



Cass.
n. 24247/2025

Disciplina
transitoria
e attrazione delle
domande



Cass.
n. 2819/2026

Priorità del
concordato
preventivo



Cass.
n. 14835/2025

Estensione
degli artt. 160 ss.
l.fall.



Cass.
n. 1469/2026

Ambito
applicativo
artt. 40, co. 10,
CCII



LEX CRISIS
— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



 www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su



www.presidiumdebitores.it

AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco